



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Protezione della salute
Sezione REACH e gestione dei rischi

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi (OBioc) 2023

Compendio

La procedura di consultazione facoltativa, avviata il 9 dicembre 2022, si è conclusa il 24 marzo 2023. La revisione è accolta con favore dalla maggioranza dei partecipanti. Sono pervenuti 65 pareri, di cui 26 da governi o servizi cantonali, tre da partiti politici, tre da associazioni mantello dell'economia, 25 da altri destinatari e nove da partecipanti che non figurano nell'elenco dei destinatari. Tra coloro che hanno risposto, cinque hanno espressamente rinunciato a formulare un parere.

La maggioranza dei pareri riguardava le modifiche concernenti la riduzione dei rischi nell'uso di biocidi nonché l'obbligo di comunicazione. Diversi pareri manifestano il dubbio che tale obbligo sia osservato e possa essere controllato con facilità, pertanto propongono di addossarlo al titolare dell'omologazione o all'importatore. Alcune associazioni industriali specificano che l'obbligo di comunicazione non può essere adempiuto entro il 31 gennaio dell'anno successivo e propongono di spostarlo a fine giugno.

È stato chiesto di ampliare le aree che presentano potenziali rischi. Diversi pareri auspicano la modifica del titolo dell'articolo 2a da «Riduzione dei rischi associati all'utilizzazione di biocidi» a «Indicatore dei rischi ambientali associati all'impiego di biocidi» e di riformulare il testo dell'articolo per definire esigenze anziché obiettivi. Svariati pareri chiedono ulteriori misure di riduzione dei rischi, in particolare una limitazione temporale delle autorizzazioni speciali, un più chiaro collegamento tra i superamenti dei valori limite rilevati nelle acque e la verifica, con l'eventuale modifica, dell'omologazione del biocida, nonché l'introduzione di una generale autorizzazione all'importazione (come per i prodotti fitosanitari) per sorvegliare l'attuazione del nuovo obbligo di comunicazione con l'aiuto di dati doganali.

In riferimento all'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), sei pareri approvano in generale le modifiche proposte. Sono pervenuti 26 pareri favorevoli al disciplinamento proposto, che consente alle autorità di esecuzione di prendere visione della composizione dei preparati (art. 75 cpv. 5^{bis}), tuttavia un'associazione industriale ritiene che la consultazione della composizione dei preparati da parte delle autorità esecutive (svizzere) costituisca una misura di controllo che va al di là di quanto previsto nella normativa dell'UE.

Il quadro tariffario per la rivalutazione proposto nell'OEPChim è stato criticato da alcune associazioni industriali perché ritenuto troppo elevato, mentre altri partecipanti accolgono con favore l'introduzione di emolumenti sufficienti a coprire i costi.

Indice

I.	Osservazioni generali concernenti l'avamprogetto	4
1.	Rinuncia esplicita a formulare un parere.....	4
2.	Pareri generalmente favorevoli all'avamprogetto.....	4
3.	Pareri generalmente contrari all'avamprogetto / Richiesta di una (provvisoria) sospensione dei lavori	4
4.	Rimandi ad altri pareri	4
5.	Altre osservazioni generali concernenti l'avamprogetto.....	4
6.	Altri temi non contenuti nell'avamprogetto	7
II	Osservazioni sulle singole disposizioni.....	8
1.	OBioc	8
	Art. 2a: Riduzione dei rischi associati all'utilizzazione di biocidi.....	8
	Art. 23 cpv. 2 lett. c (verifica).....	13
	Art. 61a Obbligo di comunicazione relativo all'immissione sul mercato di biocidi	14
	Art. 62g Disposizione transitoria	19
2.	OPChim.....	20
3.	OEPChim	21
III.	Elenco dei destinatari	22

I. Osservazioni generali concernenti l'avamprogetto

1. Rinuncia esplicita a formulare un parere

Chi
SZ; AIPL; SUVA; USI; Aqua Suisse

2. Pareri generalmente favorevoli all'avamprogetto

Chi
AG; BE; GE; GL; GR; LU; NE; NW; OW; SG; SH; SO; TG; TI; UR; VD; VS; ZG; ZH; I VERDI Svizzera; PSS; USC; Chemsuisse; FiBL; CCA; PUSCH; SSIGA; ASEP; ACCS; FSD; WWF; Eawag; Amis de la Nature; GalloSuisse; FSPC

3. Pareri generalmente contrari all'avamprogetto / Richiesta di una (provvisoria) sospensione dei lavori

Nessuno

4. Rimandi ad altri pareri

Chi	Cosa
JU; VD; VS	Rimandano interamente al parere dell'ACCS e/o di Chemsuisse.
ASF	Sostiene le richieste dell'USC
Swiss Medtech	Rimanda al parere della CDS

5. Altre osservazioni generali concernenti l'avamprogetto

Il testo integrale dei pareri può essere consultato sul sito della Cancelleria federale (https://fed-lex.data.admin.ch/ei/dl/proj/2022/1/cons_1).

Chi	Cosa
AG; AG; BL; BS; FR; LU; NE; NW; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; chem-suisse; CCA; ASEP; ACCS	Accolgono sostanzialmente con favore l'approccio pragmatico proposto per l'attuazione, focalizzato sui principali prodotti e attori. L'inserimento delle nuove disposizioni in tre legislazioni (prodotti chimici, protezione dell'ambiente e protezione delle acque) con diverse ordinanze esecutive rende difficile orientarsi. In proposito deve essere analizzato criticamente il doppio binario che si viene a creare, da un lato, con la prevista definizione a sé stante dell'indicatore dei rischi derivanti dall'utilizzazione di biocidi e, dall'altro, con i criteri per la verifica delle omologazioni.
AG; AG; BL; BS; FR; LU; NE; NW; SG; SH; SO; TG; TI; VD; ZH;	In merito all'obbligo di comunicazione per le quantità di biocidi immessi sul mercato il presente progetto non precisa come gli attori in questione riconoscano il loro obbligo e in che misura debba essere verificato che le comunicazioni sono state effettuate.

Chemsuisse; CCA; ACCS	
BL; FR; COM ABC; SSIGA	La nuova normativa è accolta espressamente con favore in considerazione della volontà di evitare o ridurre al minimo l'inquinamento delle acque superficiali e dell'acqua potabile derivante dall'impiego di biocidi.
BE; BL; BS; LU; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; pvl; Chemsuisse; ACCS	Le proposte modifiche dell'ordinanza sui biocidi comprendono, da un lato, un indicatore per la stima dei rischi associati all'impiego di biocidi e, dall'altro, i criteri per la verifica delle loro omologazioni. I due strumenti hanno un diverso ambito di applicazione e d'impatto (alcuni tipi di prodotti rispetto ai tipi di prodotti e tutti i principi attivi rispetto ai principi attivi con valori limite ecotossicologici). Per chiudere l'anello di controllo tra i risultati ottenuti con l'indicatore dei rischi e la verifica delle omologazioni <u>devono essere previsti ulteriori meccanismi vincolanti.</u>
BE; BS; LU; SG; SH; SO; TG; TI; VD; ZH; Chem- suisse; Green- peace Svizzera; CCA; PUSCH; WWF; ASEP; ACCS; Amis de la Nature	Per la protezione delle acque sono rilevanti soprattutto i criteri di verifica delle omologazioni. L'efficacia di questa disposizione dipende dalla scelta dei principi attivi per i quali sono stabilite opportune esigenze nelle acque, pertanto si <u>segnala l'urgenza di definire nell'OPAc esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici come valori limite per ulteriori pesticidi o i relativi prodotti di degradazione.</u>
AG; BE; BL; BS; LU; NW; SH; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; pvl; Chemsuisse; CCA; ACCS	L'unica misura attiva prevista dalla presente revisione parziale per ridurre i rischi associati all'impiego di biocidi consiste nella verifica delle omologazioni. Questa misura riguarda biocidi con un numero sinora contenuto di principi attivi che superano i criteri di riferimento nel diritto in materia di protezione delle acque. In alcuni casi sono necessarie altre misure preventive di riduzione dei rischi che riguardino anche l'impiego di biocidi. <u>In particolare si propone di limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali per la lotta antiparassitaria in generale e per l'impiego di preservanti del legno.</u>
SG; SH; ACCS	Nella maggior parte dei casi i superamenti dei valori limite secondo il diritto in materia di protezione delle acque o dei valori massimi nell'acqua potabile secondo la legislazione sulle derrate alimentari si verificano nei bacini imbriferi caratterizzati da una forte presenza di attività agricole. Anche le oscillazioni stagionali delle concentrazioni nei corpi idrici sono generalmente ascrivibili a immissioni agricole. Le immissioni di biocidi nelle acque sono di rilevanza relativamente inferiore, fatta eccezione per singoli principi attivi. È comunque necessario affrontare anche tali immissioni, ma procedendo nel disciplinamento con la necessaria proporzionalità e cautela.
TI	Il progetto di ordinanza non considera, oltre alla tutela qualitativa delle acque, la riduzione dei rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, come richiesto dall'articolo 25 LPChim. TI chiede quindi, se del caso in occasione di un prossimo aggiornamento dell'OBioc, che la norma sia completata con la necessaria riduzione del rischio richiesta anche per gli altri ambiti citati. I dati inerenti alle quantità di biocidi immessi sul mercato dovrebbero permettere di prioritizzare i principi attivi nell'ottica del monitoraggio ambientale e di meglio interpretare i risultati delle misurazioni. TI chiede che questo approccio non dimentichi altri canali di fornitura dei biocidi, per esempio l'importazione diretta di privati da oltre confine o gli acquisti online dall'estero.
COM ABC	Accoglie con favore il nuovo obbligo di comunicazione per l'immissione sul

	mercato di biocidi. Ciò consente non solo di disporre di dati preziosi per svolgere analisi dei rischi, ma anche di riconoscere tendenze in atto nella commercializzazione di prodotti chimici pericolosi. Occorre tuttavia segnalare che questa nuova misura non contempla l'importazione dall'estero da parte di privati né il commercio online.
CCA	Approva l'approccio pragmatico previsto per l'attuazione. I dati sulle quantità di biocidi utilizzati aiuteranno infatti le autorità cantonali di esecuzione a orientare opportunamente i programmi di monitoraggio e ad adottare provvedimenti mirati.
ASD	Esprime parere contrario all'obbligo di comunicazione, poiché non offre ulteriori vantaggi, rallenta la procedura e, soprattutto, crea ulteriori e inutili ostacoli burocratici per le PMI in generale e per i membri dell'associazione.
SSIGA	Le aziende idriche sono allarmate a causa delle contaminazioni nelle loro risorse di acqua potabile. L'inquinamento dovuto a tracce di sostanze persistenti provenienti dalle attività industriali e agricole, dalle vie di comunicazione e dai privati le pongono di fronte a grandi sfide. Sempre più spesso i semplici procedimenti di trattamento non sono più sufficienti a garantire la qualità dell'acqua potabile. Proprio nell'Altopiano hanno dovuto essere abbandonate numerose captazioni di acqua potabile perché i requisiti legali per l'acqua potabile non potevano più essere osservati, tra l'altro a causa di superamenti dei valori massimi. Purtroppo vi contribuiscono anche i biocidi. Le aziende idriche coinvolte devono effettuare ulteriori investimenti in nuove condutture, captazioni o impianti di trattamento e sostenere ingenti costi d'esercizio aggiuntivi senza essere la causa del problema. Chiudere le captazioni significa inoltre indebolire il sistema dell'approvvigionamento idrico nel suo insieme e ridurre la resilienza, poiché si dipende da un numero sempre minore di captazioni.
ASF	Esprime consenso per l'equiparazione di biocidi e prodotti fitosanitari.
Lignum	Le immissioni dei principi attivi di cui al capoverso 1 e dei loro prodotti di degradazione non sono imputabili soltanto all'immissione sul mercato di «biocidi» in Svizzera. In particolare nel caso dei legni impregnati, una quota rilevante è importata mediante «articoli trattati» e distribuita soprattutto nei negozi di prodotti per l'edilizia e il bricolage. Di conseguenza, anche tutti gli «articoli trattati importati» dovrebbero essere considerati nel monitoraggio in base all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 61a. È necessario garantire che i prodotti in legno fabbricati e trattati in Svizzera non siano penalizzati nei confronti dei prodotti importati a causa dei processi di monitoraggio previsti dall'avamprogetto di ordinanza. Inoltre, gli stessi principi attivi o i relativi prodotti di degradazione dei tipi di prodotto 7 e 8 possono giungere nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile anche tramite i detersivi, i detersivi e i disinfettanti, il che renderà più difficile collegare direttamente i principi attivi biocidi dei tipi di prodotto 7 e 8 alle concentrazioni misurate nelle acque.
Prométerre	Chiede che le condizioni per l'impiego e gli obiettivi di riduzione dei rischi per gli stessi prodotti chimici siano stabilite con lo stesso rigore ed entro gli stessi termini, a prescindere dal fatto che siano utilizzati o meno in agricoltura.

6. Altri temi non contenuti nell'avamprogetto

Chi	Cosa
AG	Propone che una prossima revisione dell'OPAc integri opportunamente anche la tematica delle tossicità miste, poiché in molti casi l'osservazione di una singola sostanza non corrisponde al reale carico tossicologico per gli organismi acquatici.
VD	<p>Sarebbe opportuno precisare il divieto, introdotto nell'allegato 2.4 dell'ORR-PCchim, di impiego di biocidi contro alghe e muschi sui tetti. Dall'attuazione di questo divieto VD osserva un peggioramento della situazione ascrivibile alla sostituzione di biocidi vietati contro i muschi con «prodotti per la pulizia dei tetti» contenenti cloro attivo (preparati). Questi prodotti, che a prescindere dalle loro denominazioni e presentazioni contengono un principio attivo biocida la cui tossicità per l'ambiente acquatico è dimostrata, possono essere immessi legittimamente in commercio sotto l'esclusiva responsabilità dei fabbricanti e degli importatori e applicati ai tetti collegati alla rete delle acque reflue.</p> <p>Il divieto di impiegare biocidi (ed erbicidi) contro l'infestazione da muschi e alghe sui tetti dovrebbe, per coerenza, essere esteso alle facciate e alle fontane, poiché i residui di prodotti e le acque di lavaggio confluiscono spesso nei fiumi come acque chiare o nelle acque sotterranee per infiltrazione.</p>
Swissmem	Ritiene necessario un semplice riepilogo dei dati rilevanti per gli attori dell'industria tecnologica: per esempio, la possibilità di consultare elettronicamente le schede di dati di sicurezza per trovare informazioni, nell'attuale contesto sull'effetto biocida, costituisce un'agevolazione. Il quadro giuridico dovrebbe tenerne opportunamente conto.
USVP, VSS-lubes	<p>Osservano che sarebbe utile se il file PCN potesse essere caricato anche nell'RPC. In tal modo non occorrerebbe leggere i dati dei file PCN che non sono necessari per l'annuncio in Svizzera. D'altro canto, i dati aggiuntivi richiesti dalla Svizzera e quelli non contenuti nel file PCN potrebbero essere facilmente aggiunti a mano. Dalla consultazione di gran parte delle aziende interessate è emerso che i dati da rilevare manualmente sono relativamente invariabili.</p> <p>L'attuale disciplinamento comporta per le aziende un eccessivo onere amministrativo.</p>
FRC	Ritiene che molti consumatori sarebbero interessati a ricevere maggiori informazioni su alcune delle sostanze contenute nei biocidi che acquistano. Per questo motivo auspica una maggiore trasparenza nelle informazioni accessibili al pubblico. Per esempio, un sondaggio sui prodotti per la casa ha rivelato che per il 68 per cento degli interpellati la composizione è molto importante. Inoltre, secondo l'80 per cento dovrebbe essere indicata sull'etichetta la biodegradabilità del prodotto, per il 76 per cento la dichiarazione sistematica di perturbatori endocrini riconosciuti e per il 67 per cento l'elenco completo dei componenti. Ciò non impedisce comunque ai fabbricanti di salvaguardare i propri segreti d'affari e di fabbricazione e consentirebbe una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori.

II Osservazioni sulle singole disposizioni

1. OBioc

Art. 2a: Riduzione dei rischi associati all'utilizzazione di biocidi

<p>BE; BL; BS; GE; JU; LU; NW; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; Chemsuisse; ACCS</p>	<p>Richiesta: modifica del titolo dell'art. 2a: <i>Art. 2a Riduzione dei rischi Indicatore dei rischi ambientali associati all'impiego di biocidi</i></p> <p>Nelle disposizioni concernenti la riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari e biocidi le interfacce devono essere allineate. Eventualmente potrebbe essere necessario osservare e ridurre anche altri rischi identificati, oltre alla contaminazione delle acque, analogamente a quanto avviene per i prodotti fitosanitari.</p> <p>Motivazione: L'indicatore proposto dovrebbe sovrastimare il rischio associato all'uso di biocidi, visto l'impiego simultaneo di diverse sostanze attive che sono anche contenute nei prodotti fitosanitari. Il presente avamprogetto non considera le conseguenze su altri ambienti acquatici, soprattutto locali, né i rischi associati a biocidi e articoli trattati per la salute degli utilizzatori e di altre persone esposte. Il nuovo articolo 2a definisce un indicatore per valutare l'efficacia delle misure di riduzione dei rischi associati all'impiego di biocidi, tuttavia tale indicatore non contribuisce alla riduzione dei rischi e si basa esclusivamente sull'osservazione degli ambienti acquatici. È dunque necessario precisare opportunamente il titolo.</p>
<p>AG; BE; BL; BS; GE; LU; NW; SO; TG; TI; VD; ZH; pvl; Chemsuisse; ACCS</p>	<p>Richiesta: riformulazione dell'art. 2a cpv. 2 (incl. suddivisione della lett. b in due lettere.): <i>«Le immissioni dei principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di degradazione devono essere evitate o ridotte. <u>L'obiettivo</u> <u>L'esigenza</u> è che le concentrazioni misurate non superino i seguenti valori limite: <u>per i principi attivi e i prodotti di degradazione nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile: 0,1 µg/l;</u> le esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici fissate nell'allegato 2 numero 11 capoverso 3, tabella numero 4 OPAC per le acque superficiali; se il principio attivo non figura nell'allegato 2 OPAC, la concentrazione al di sotto della quale non è atteso alcun effetto fissata al momento della sua approvazione.»</i></p> <p>Motivazione: in analogia con l'OPAC, sarebbe opportuno parlare di «esigenze» anziché di «obiettivi», per rafforzare il carattere vincolante. La suddivisione della lettera a in due lettere rende i criteri più facilmente leggibili e comprensibili.</p>
<p>AG; BE; FR; GE; LU; SG; ZG; SO; TG; TI; VD; ZH; pvl; Chemsuisse; FRC; ASEP; ACCS; SSIGA; Eawag</p>	<p>Richiesta: concerne l'articolo 2a. <u>La scelta dei principi attivi utilizzati nell'indicatore dei rischi dovrebbe essere estesa ai principi attivi specifici per i biocidi di altri tipi di prodotto</u>, che sono osservati nell'ambiente, evidenziano un comportamento ambientale indesiderato e producono effetti sugli organismi a basse concentrazioni.</p> <p>Motivazione:</p>

	<p>la limitazione dell'indicatore di rischio a determinati principi attivi rilevanti è plausibile, tuttavia la definizione mediante i tipi di prodotto e la scelta proposta possono fornire un quadro incompleto del rischio. Infatti, anche altri tipi di prodotto possono contenere principi attivi che producono importanti immissioni nell'ambiente, in parte attraverso le acque reflue (p. es. il tipo di prodotto 2 o 9).</p> <p>L'indicatore di rischio non deve includere i principi attivi che vengono rilasciati nell'ambiente su larga scala con l'uso di prodotti fitosanitari, in quanto non possono essere controllati mediante misure concernenti il settore dei biocidi.</p>
SSIGA	<p>Chiede di aggiungere il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi), poiché questi prodotti entrano nel ciclo dell'acqua direttamente o indirettamente, a seconda del loro impiego, quindi finiscono anche nelle risorse di acqua potabile costituendo un potenziale rischio per la sicurezza dell'acqua potabile.</p>
Eawag	<p>Chiede di aggiungere i seguenti tipi di prodotto: 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), 14 (rodenticidi), 17 (pescicidi) e 20 (prodotti usati per il controllo di altri vertebrati).</p> <p>Nel rapporto esplicativo è spiegato che sono stati considerati solo determinati tipi di prodotto che, pur nel rispetto delle prescrizioni di impiego, provocano un rilascio nell'ambiente di principi attivi che, per le loro proprietà chimiche o biologiche e per l'effetto previsto su specie animali e vegetali superiori, insetti, alghe, roditori o funghi, possono risultare tossici o nocivi anche per altri organismi.</p> <p>Ritenere che il tipo di prodotto 14 (rodenticidi) non sia presente nelle acque non è corretto. Uno studio condotto dal Centre Ekotox nel 2022 ha evidenziato che i principi attivi utilizzati nei rodenticidi sono stati rinvenuti non solo nei campioni di fegato di volpi, rapaci e ricci, ma anche nei pesci provenienti da acque svizzere. Nella maggior parte dei campioni sono stati identificati uno o più principi attivi. Da un sondaggio è inoltre emerso che generalmente oltre il 95 per cento degli animali uccisi da rodenticidi non è stato ritrovato. Entrambi i fatti indicano che i rodenticidi possono entrare nel ciclo alimentare. L'ipotesi che i rodenticidi non finiscano nelle acque non è dunque sufficientemente plausibile.</p>
AG; BE; BL; BS; FR; LU; GE; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; Chemsuisse; CCA; ASEP; ACCS	<p>Si chiede che l'UFAM sia incaricato di tenere e pubblicare un elenco dei principi attivi rilevanti per il nuovo articolo 2a con i rispettivi valori limite per le acque superficiali (secondo l'OPAc o con le concentrazioni PNEC).</p> <p>Motivazione È presumibile che nei biocidi dei tipi di prodotto menzionati siano contenuti principi attivi non ancora considerati dai programmi di monitoraggio e che quindi devono essere ulteriormente sorvegliati per determinare l'indicatore.</p>
BL	<p>Constata che determinati principi attivi dei biocidi non possono superare il valore limite per i pesticidi di 0,1 µg/l nelle acque che servono per l'approvvigionamento di acqua potabile conformemente all'allegato 2 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11). Di conseguenza è necessario aggiungere all'allegato 2 OPPD un nuovo parametro «biocidi».</p>
USC; Sciencein- dustries; SKW; Swissmem; ASF; GalloSuisse; FSPC; Swiss Med-	<p>Accolgono con favore gli sforzi intrapresi per ridurre i rischi associati all'uso di biocidi, ma ritengono che i relativi valori limite non siano da stabilire nell'OBioc, poiché sono già definiti nell'OPAc. L'articolo 2a capoverso 3 deve essere stralciato o sostituito con un rimando alle norme esistenti secondo l'articolo 48a OPAc.</p>

tech	Richiesta eventuale se l'articolo 2a capoverso 2 non è stralciato integralmente: l'articolo 2a capoverso 3 deve essere modificato come segue: «Gli indicatori servono a verificare in che misura <u>le esigenze sono state adempiute</u> . Essi sono calcolati:»
Scienceindustries	Chiede che «Le immissioni dei principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di degradazione devono essere evitate o ridotte. L'obiettivo è che le concentrazioni misurate non superino: a. 0,1 µg/l nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile; b. le esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici ...» Motivazione: come espresso nel titolo, l'OBioc disciplina l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi. L'OPAc stabilisce valori limite per le immissioni. Scienceindustries ritiene che mescolare queste ordinanze costituisca un problema, in quanto nell'OBioc sono stabiliti valori limite da definire esclusivamente nell'OPAc. Di principio occorre dunque evitare di stabilire valori limite nell'OBioc, mentre è ipotizzabile un rimando ai pertinenti passaggi (valori limite) nell'OPAc.
ASF	Si oppone alla definizione di valori limite nell'OBioc, poiché sono già disciplinati nell'OPAc.
GL	Chiede di formulare la lettera a in modo che il valore limite di 0,1 µg/l si applichi a tutte le acque e non solo a quelle che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile. Ciò consente di ridurre l'inquinamento di tutte le acque e di tutelare meglio la fauna e la flora acquatiche.
I VERDI; PSS; Greenpeace Svizzera; PUSCH; WWF; ASEP	Chiedono una modifica dell'articolo 2a capoverso 2 che miri a evitare e ridurre i principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di degradazione e stabilisca che i valori limite non possono essere superati. Motivazione: in un'ordinanza sulle sostanze tossiche secondo il diritto in materia di protezione ambientale non ha senso stabilire misure che lascino la possibilità di «scegliere» tra «evitare» e «ridurre». L'obiettivo dei valori limite stabiliti per legge deve essere quello di evitare qualunque superamento.
AG; BE; BS; FR; GE; LU; SO; TG; TI; VD; ZH; pvl; Chemsuisse; ACCS	Sottolineano che l'indicatore proposto dovrebbe sovrastimare il rischio associato all'uso di biocidi, visto l'impiego simultaneo di diverse sostanze attive che sono anche contenute nei prodotti fitosanitari. D'altro canto è sottovalutato il rischio di temporanei picchi di inquinamento, poiché i dati di monitoraggio si basano generalmente su campioni misti raccolti in un periodo di 3,5 giorni. Le analisi condotte da Eawag indicano che i temporanei picchi di concentrazione con effetti acuti sugli organismi acquatici sono notevolmente sottostimati. <u>In generale è opportuno armonizzare i relativi criteri tra l'ordinanza sui biocidi e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari, poiché in molti casi si tratta degli stessi principi attivi.</u> <u>In alcuni casi potrebbe essere necessario osservare e ridurre anche altri rischi identificati, oltre alla contaminazione delle acque, analogamente a quanto avviene per i prodotti fitosanitari.</u>
pvl	In analogia con l'OPAc, chiede di <u>inserire nell'ordinanza esigenze specifiche per i valori limite che non devono essere superati.</u> Ciò rende più facile la misurazione rispetto all'obiettivo proposto di riduzione dei rischi me-

	<p>diante misurazioni delle concentrazioni nelle acque.</p> <p>La concentrazione del principio attivo o del prodotto di degradazione non dovrebbe superare il valore limite consentito. Il valore di 0,1 µg/l è forse indicato per alcune sostanze, ma non per altre. È dunque opportuno rinunciare a indicare questo valore, rimandando invece a una tabella con i valori limite.</p> <p>In caso di un loro superamento, è necessario eseguire nuovamente i test a intervalli ragionevoli e analizzare l'andamento.</p>
PSS; Greenpeace Svizzera; PUSCH; WWF; Eawag	<p>Aggiunta all'articolo 2a capoverso 2 lettera b:</p> <p>«le esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici secondo l'allegato 2 numero 11 capoverso 3, tabella numero 4 OPAC nelle acque superficiali; se il principio attivo non figura nell'allegato 2 OPAC, la concentrazione al di sotto della quale non è atteso alcun effetto fissata al momento della sua approvazione. <u>Se la concentrazione misurata è inferiore a quella fissata al momento dell'approvazione, tuttavia superiore a 0,1 µg/l, occorre derivarne un'esigenza espressa in valori numerici ecotossicologici e inserirla nell'allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella numero 4 OPAC.»</u></p>
Eawag	<p>I valori limite definiti sono accolti sostanzialmente con favore. Nell'ottica del principio della prevenzione secondo l'OPAC chiede tuttavia che per i principi attivi non figuranti nell'allegato 2 OPAC, in caso di superamento dell'esigenza espressa in valori numerici di 0,1 µg/l nelle acque, sia verificato se possono essere realizzati gli obiettivi di cui all'allegato 2, capoverso 1 lettera f OPAC. Per la valutazione deve essere estrapolata un'esigenza espressa in valori numerici ecotossicologici. Se anche questa è superata, occorre valutare la possibilità di integrarla nell'allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella numero 4 OPAC per le acque superficiali. Ciò garantisce l'assenza di rischi non solo in base alle concentrazioni stabilite nella procedura di omologazione, ma anche in base al metodo di derivazione delle esigenze espresse in valori numerici. Nella valutazione possono confluire anche dati e risultati non ancora disponibili al momento dell'autorizzazione.</p>
ZH; USC; ASEP; USPV; ASF; GalloSuisse	<p>Procedura di approvazione: alcuni principi attivi sono contenuti nei biocidi, ma anche nei prodotti fitosanitari. La procedura di omologazione prevede tuttavia una differenza decisiva: per i biocidi la procedura di approvazione è armonizzata con la normativa dell'UE, mentre non lo è per i prodotti fitosanitari. Ciò comporta che la Svizzera riconosca i biocidi omologati nell'UE, mentre per l'omologazione e la rivalutazione dei prodotti fitosanitari sono considerate le specificità della Svizzera. Se un principio attivo è pericoloso per le api, il suo impiego nei prodotti fitosanitari è vietato in Svizzera. Per i biocidi, invece, l'omologazione del principio attivo in Svizzera dipende dall'omologazione nell'UE, pertanto alcuni principi attivi sono omologati come biocidi, ma non come prodotti fitosanitari (p. es. alfa-cipermetrina, Fipronil, Imidacloprid). Occorre tenerne conto affinché anche i principi attivi biocidi, che possono finire nell'ambiente, siano trattati come i prodotti fitosanitari.</p> <p>L'ASEP afferma di non comprendere perché molte sostanze chimiche, alcune delle quali da molto tempo vietate come pesticidi in agricoltura, continuano tuttavia a essere omologate come biocidi, per i quali esiste parimenti un notevole rischio di emissione nell'ambiente, ad esempio sotto forma di acque scolanti dalle facciate o simili.</p>

USPV	Chiede che ai biocidi in grado di disperdersi nell'ambiente si applichino le stesse condizioni previste dalla LAgr per i prodotti fitosanitari, quindi per l'impiego di biocidi dovrebbe essere definito lo stesso obiettivo di riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari.
USC; Scienceindustries; CDS; Swissmem; USPV; ASF; GalloSuisse; FSPC	<p>Cpv. 3 «Gli indicatori, così come stabiliti nell'articolo 48a OPAC, servono a verificare se l'obiettivo è realizzato. Essi sono calcolati: a. ogni anno per principio attivo di cui al capoverso 1; b. facendo il rapporto tra il numero di corsi d'acqua in cui le concentrazioni sono state superate e il numero totale di corsi d'acqua analizzati.»</p> <p>L'articolo 48a OPAC e, in particolare, i capoversi 3 e 4 hanno carattere indicativo. Inoltre, gli indicatori menzionati alle lettere a e b non sono idonei a verificare il raggiungimento dell'obiettivo (osservanza dei valori limite):</p> <ul style="list-style-type: none"> - secondo il rapporto esplicativo i dati inerenti alle quantità immesse sul mercato e le indicazioni sulla tossicità permettono di prioritizzare i principi attivi. Si tratta di un'analisi dell'osservanza dei valori limite basata sui rischi, che rappresenta quindi solo una parte della realtà; - in caso di superamenti i valori misurati devono essere interpretati sulla base del bacino imbrifero del corpo idrico e dell'area di utilizzo del principio attivo. È molto discutibile derivare la quota di biocidi, prodotti fitosanitari e medicinali veterinari dalle quantità consumate (= vendite). Per i biocidi si conoscono soltanto le quantità consumate, ma non l'impiego (tipo, luogo, momento dell'utilizzazione ecc.) dei prodotti. Attribuire la fonte è possibile solo se sono stati raccolti dati dettagliati sull'impiego dei biocidi.
Scienceindustries	<p>Chiede di definire obiettivi misurabili prima degli indicatori. Tali obiettivi di immissione rientrano piuttosto nell'OPAC.</p> <p>Motivazione: il rilevamento di questi dati non riduce il rischio.</p> <p>Ad lett. a: l'annuncio dell'immissione sul mercato di una certa quantità di un principio attivo in un determinato gruppo di prodotti non permette di stabilire un collegamento con un valore misurato nelle acque, poiché l'immissione sul mercato non fornisce alcuna informazione su quando, dove, in che misura e in quali condizioni il principio attivo immesso sul mercato (nel biocida omologato) è stato effettivamente utilizzato conformemente alle disposizioni o lo sarà.</p> <p>Ad lett. b: per essere significativo, questo «indicatore» dovrebbe essere formulato diversamente, ossia come «rapporto tra il numero delle acque in cui sono stati misurati superamenti dei valori limite e il numero totale delle acque». È evidente che, per ragioni pratiche, o meglio, a causa delle risorse limitate, non è possibile effettuare un rilevamento per tutte le acque. Ciò dà adito, nel migliore dei casi, a un'immagine distorta.</p>
USPV	Per determinare gli indicatori di rischio dei biocidi sarebbe opportuno utilizzare lo stesso metodo di calcolo applicato ai prodotti fitosanitari (art. 10c dell'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura: Metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari). Dal momento che i principi attivi dei biocidi sono parzialmente uguali a quelli dei prodotti fitosanitari, la riduzione dei rischi associati ai due ambiti dovrebbe corrispondere a quella prevista nell'articolo 6b capoverso 2 LAgr.
USPV	L'immissione dei principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di degradazione devono essere evitate o ridotte. L'obiettivo è che le concentra-

	<p>zioni misurate non superino <u>ripetutamente e ampiamente</u> i seguenti valori limite: 0.1 µg/l nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o <u>previste per questo scopo</u>:</p> <p>i testi dovrebbero essere allineati alle formulazioni nella LPAC, per esempio «che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo», secondo l'articolo 9 capoverso 3.</p>
Lignum	<p>La definizione dell'indicatore di cui all'articolo 2a capoverso 3b per determinare la realizzazione dell'obiettivo è ritenuta insufficiente. Dovrebbe essere fissato nell'ordinanza sulla base di evidenze scientifiche, altrimenti c'è il rischio che siano stabiliti valori arbitrari e poco appropriati.</p>

Art. 23 cpv. 2 lett. c (verifica)

<p>AG; BE; BS; FR; GE; JU; LU; NW; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; Chem-suisse; PSS; Greenpeace Svizzera; CCA; PUSCH; WWF; ASEP; ACCS</p>	<p>Richiesta: riformulazione del rimando all'articolo 23 capoverso 2 lettera a: <i>«L'organo di notifica procede a una verifica se: un principio attivo contenuto nel prodotto supera ripetutamente e ampiamente il valore limite secondo l'articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 24 gennaio 1991⁷ sulla protezione delle acque per un biocida viene constatato il superamento di un valore limite secondo l'articolo 48a OPAC.»</i></p> <p>Motivazione: nel frattempo il principio di cui all'articolo 9 capoverso 3 LPAC è stato inserito e precisato nell'articolo 48a OPAC (entrata in vigore il 1° febbraio 2023). A differenza di quanto previsto nell'avamprogetto posto in consultazione, un rimando a questa nuova e più precisa disposizione dell'OPAC consentirebbe di specificare quali valori sono considerati valori limite ecotossicologici, quando sono «ripetutamente e ampiamente» superati e che per le acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o sono previste per questo scopo vanno considerati anche i prodotti di degradazione dei principi attivi.</p>
ASEP	<p>Ritiene che «<u>ripetutamente e ampiamente</u>», in particolare in riferimento alla distribuzione geografica dei superamenti dei valori limite, non siano espressioni appropriate, soprattutto <u>non nelle condizioni idrogeografiche svizzere</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in primo luogo il numero di corpi idrici, soprattutto di piccole dimensioni e di tipo torrentizio, nei quali sono effettuate le misurazioni di controllo è troppo esiguo. Solo aumentandone il numero sarebbe possibile evitare che gli effetti di diluizione nei corpi idrici più grandi (laghi e fiumi) finiscano per celare o «annacquare» la contaminazione da biocidi. Allo stesso tempo, però, potrebbe verificarsi un accumulo incontrollato di biocidi nella fauna acquatica. Solo una rete più capillare di misurazioni di controllo consente prima di tutto di individuare tempestivamente e, in secondo luogo, di evitare il più possibile gli «hot spot» di contaminazione da biocidi; - secondariamente, i limiti imposti dai Cantoni sono in molti luoghi inappropriati per circoscrivere le aree idrologicamente rilevanti. È necessario un metodo più differenziato dal punto di vista geografico per definire «diffusamente». Sarebbe opportuno rinunciare al criterio dei «confini cantonali» e basarsi esclusivamente sul numero di bacini imbriferi dei corpi idrici, a

	<p>condizione che siano sufficientemente piccoli e delimitati in modo significativo.</p> <p>Il principio della prevenzione secondo la Costituzione federale (art. 74) non consente un'«attesa silenziosa» da parte delle autorità di fronte a questi danni ambientali o ai pericoli per la sicurezza alimentare nell'acqua potabile. Tali principi richiedono in definitiva misure mirate e tempestive da parte delle autorità competenti che siano in grado di contenere rapidamente le contaminazioni da biocidi ed evitarle in futuro.</p>
ZG	Accoglie con favore l'adeguamento dell'OBioc alla legge sulla protezione delle acque (LPAc).
AG; BE; BL; BS; JU; LU; SO; TG; TI; VD; ZH; Chem- suisse; ACCS	<p>Richiesta: <u>riguarda l'articolo 23 capoverso 2 lettera c. Nell'OPAc devono essere stabiliti valori limite ecotossicologici per altri principi attivi sulla base dei risultati ottenuti dalla determinazione dei rischi (art. 2a).</u></p> <p>Motivazione: il numero dei principi attivi che possono dar luogo a una verifica delle omologazioni è esiguo, in particolare per le acque superficiali. Qui vengono considerati poco meno di 20 principi attivi per i quali esistono valori limite ecotossicologici individuali secondo l'allegato 2 OPAc. Si sottolinea dunque l'importanza di stabilire opportuni valori limite per altre sostanze, nel presente caso anche per quelle contenute nei biocidi. È essenziale per chiudere l'anello di controllo dal monitoraggio ambientale alla verifica delle omologazioni.</p>
USC; ASF; Gallo- Suisse; FSPC	Si chiede lo stralcio della lettera c.
Scienceindustries; CDS	<p>Richiesta: è necessario precisare l'oggetto della verifica.</p> <p>Motivazione: non esiste un nesso diretto tra l'omologazione di un principio attivo o di un biocida e la concentrazione di un principio attivo misurato in uno o più corpi idrici. L'omologazione di un principio attivo o di un biocida non si riferisce alle quantità.</p>
USPV	Chiede di armonizzare i testi con la formulazione nella LPAc.

Art. 61a Obbligo di comunicazione relativo all'immissione sul mercato di biocidi

AG; BE; FR; GE; LU; SO; TG; TI; VD; ZH; SG; Chemsuisse; ACCS	Accolgono con favore la limitazione dell'obbligo di comunicazione a chi immette i biocidi in commercio per la prima volta (fabbricante o importatore).
ZG; FRC	Approvano l'articolo e sono favorevoli all'obbligo di comunicazione per l'immissione in commercio dei biocidi.
FSD	Accoglie con favore le modifiche proposte dell'ordinanza sui biocidi, in particolare l'obbligo di annuncio dei prodotti immessi in commercio e la temporanea rinuncia all'obbligo di annuncio per l'impiego di determinati biocidi, che avrebbe comportato un enorme aggravio di lavoro per il settore. L'obbligo di annuncio dei prodotti immessi in commercio è molto più semplice dal punto di vista amministrativo, ma quasi altrettanto efficace.
USAM	Esprime parere contrario a questo obbligo di comunicazione poiché com-

	<p>porterebbe un aggravio amministrativo per tutte le aziende interessate e gli uffici pubblici coinvolti senza un vantaggio significativo. Inoltre le procedure risulterebbero inutilmente allungate.</p>
USC; USPV; GalloSuisse	<p>Sono favorevoli al nuovo obbligo di annuncio per i biocidi immessi in commercio (quantità, principio attivo, concentrazione, tipo di prodotto), tuttavia non comprendono il motivo per cui l'obbligo di annuncio per l'impiego dei biocidi sia introdotto solo nella prossima revisione. Risalire all'impiego effettivo (quantità di principi attivi, luogo, momento) è possibile solo se sono disponibili i relativi dati. Ciò è essenziale per distinguere le immissioni nelle acque tra biocidi, prodotti fitosanitari e medicinali veterinari. Si chiede pertanto che l'obbligo di annuncio relativamente all'impiego di determinati biocidi sia introdotto già nella presente revisione.</p>
AG; BE; BS; FR; JU; LU; NW; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; Chemsuisse; ACCS	<p>Chiedono di collocare la disposizione sull'obbligo di comunicazione in base alla cerchia di destinatari (p. es. nel cap. 6). In alternativa, vi dovrebbe essere inserito almeno un rimando all'articolo 61a.</p> <p>Motivazione: l'obbligo di comunicazione riguarda chi provvede all'immissione in commercio. Il previsto collocamento del nuovo articolo 61a OBioc nel capitolo 7 «Esecuzione», sezione 4 «Trasmissione di dati» dell'ordinanza non è logico né adeguato ai destinatari.</p>
AG; BE; BL; BS; FR; JU; LU; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; Chemsuisse; ACCS	<p>Richiesta: riformulazione dell'articolo 61a capoverso 1: «<u>Il titolare svizzero dell'omologazione o l'importatore che immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale deve comunicare all'organo di notifica, al più tardi il 31 gennaio di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno precedente: ...</u>»</p> <p>Motivazione: la formulazione «Chi immette biocidi sul mercato...» dà adito a fraintendimenti. L'obbligo di comunicazione riguarda chi immette biocidi sul mercato a titolo professionale o commerciale (ossia fabbricanti e importatori per rivenderli o per un impiego professionale o commerciale). Se il titolare dell'omologazione ha sede in Svizzera è opportuno rivolgersi direttamente a questo soggetto e incaricarlo di adempiere l'obbligo di comunicazione.</p>
AG; BE; BS; FR; JU; LU; SG; SO; TG; TI; VD; ZH; pvl; Chemsuisse; CCA; ACCS	<p>Per migliorare il controllo dell'adempimento del nuovo obbligo di comunicazione propongono di <u>introdurre un'autorizzazione generale all'importazione di biocidi (analogamente a quanto avviene per l'importazione di prodotti fitosanitari).</u></p> <p>Motivazione: numerosi importatori, soprattutto quelli di biocidi fabbricati da titolari esteri di omologazioni rilasciate dalla Svizzera o dall'Unione europea, probabilmente non sono a conoscenza dell'obbligo di comunicazione. Dato che per la sorveglianza dell'adempimento dell'obbligo proposto non è stabilita alcuna competenza in materia di esecuzione, è presumibile che vi ottemperi solo una parte degli importatori interessati. Un permesso generale d'importazione (PGI), come disciplinato negli articoli 62 e 77 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), consentirebbe alle autorità doganali di identificare gli importatori soggetti all'obbligo di comunicazione e all'organo di notifica di confrontare nell'RPC gli indirizzi di questi ultimi con quelli di coloro che hanno effettuato comunicazioni.</p>

FR; VD	<p>È prevedibile che numerose immissioni in commercio non siano annunciate, soprattutto da parte di importatori che non sono consapevoli di tale obbligo, nonché a causa del fatto che non viene creata alcuna competenza in materia di esecuzione per il controllo dell'obbligo di comunicazione. In caso di mancata osservanza, compete quindi ai Cantoni procurare le informazioni, con un notevole aggravio di lavoro per gli organi esecutivi. Precisazione delle conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo di annuncio, per esempio introducendo un nuovo capoverso 5: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo di annuncio l'omologazione rilasciata può essere revocata.»</p> <p>L'articolo 61a risponde a esigenze della Confederazione, ma i Cantoni ottengono uno scarso valore aggiunto dalla comunicazione. Sarebbe sproporzionato se i Cantoni chiedessero all'organo di notifica di effettuare controlli laddove non è stata effettuata la comunicazione, poiché si rischierebbe un notevole sovraccarico di lavoro.</p>
Chemsuisse; ASEP; ACCS	<p>Nuovo capoverso 3^{bis}: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo di annuncio, l'organo di notifica chiede al titolare dell'importazione di trasmettere i dati.»</p> <p>È presumibile che questo nuovo obbligo sarà adempiuto solo da una parte dei soggetti tenuti a osservarlo. L'organo di notifica che constata lacune al riguardo deve quindi chiedere al titolare dell'omologazione di effettuare la comunicazione o di provvedere affinché sia effettuata.</p>
USC; Scienceindustries; CDS; SSIGA; Swissmem; USPV; ASF; FSPC; pharmaSuisse	<p>«Chi immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale deve comunicare all'organo di notifica, al più tardi il 31 gennaio di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno precedente:»</p> <p>USC; USPV: propongono di eliminare «per la prima volta» poiché le quantità di biocidi immessi in commercio devono essere annunciate ogni anno. Scienceindustries Richiesta: è necessario definire che cosa si intenda con «la prima volta», oppure rinunciare a questa espressione. Motivazione: la formulazione proposta dà adito a fraintendimenti. Dal modo in cui l'espressione è utilizzata negli articoli citati si deduce che: - chiunque abbia immesso biocidi in commercio prima del 31 dicembre 2023 è esonerato dal nuovo obbligo di annuncio/comunicazione; - è soggetto all'obbligo di annuncio/comunicazione solo chi nel corso di un anno ha immesso biocidi in commercio per la prima volta. Negli anni successivi l'annuncio/la comunicazione non ha luogo più per la prima volta, quindi l'obbligo non sussiste più.</p> <p>SSIGA: non dovrebbe essere notificata soltanto la prima immissione in commercio di biocidi, ma ogni immissione in commercio, quindi anche se ripetuta.</p> <p>pharmaSuisse: l'obbligo di comunicazione è stabilito per la prima immissione in commercio, tuttavia non si capisce chiaramente chi è soggetto a questo obbligo. Una precisazione nel rapporto esplicativo o una formulazione più chiara dell'articolo 61a capoverso 1 AP-OBioc garantirebbe una maggiore cer-</p>

	<p>tezza del diritto, altrimenti anche i commercianti, i centri di consegna e i mercati specializzati potrebbero ritenersi assoggettati all'obbligo.</p> <p>È inoltre fondamentale che l'obbligo di comunicazione per i biocidi sia concepito nel modo più semplice possibile nella pratica e possa essere attuato con un onere contenuto da parte delle aziende interessate.</p>
<p>SG; PSS; Greenpeace Svizzera; CCA; PUSCH; WWF; ASEP</p>	<p>Richiesta: aggiunta all'articolo 61a capoverso 1 lettera c: <u>«i principi attivi contenuti nei biocidi e la loro concentrazione; nonché la concentrazione stabilita al momento della loro approvazione, al di sotto della quale non sono attesi effetti»</u></p> <p>Motivazione: l'auspicato obbligo di annuncio, imprescindibile per il monitoraggio dei biocidi, ha senso soltanto se viene sempre indicato un riferimento tra la concentrazione originariamente autorizzata e le concentrazioni eventualmente aggiornate. Occorre considerare che gli effetti negativi, in particolare sulla fauna acquatica e, nel caso di approvvigionamento in acqua potabile, anche direttamente sull'uomo, possono eventualmente manifestarsi solo a una maggiore distanza di tempo dall'autorizzazione originaria.</p>
<p>pharmaSuisse</p>	<p>Il previsto obbligo di comunicazione per l'immissione in commercio di biocidi implica un aggravio burocratico.</p>
<p>Swissmem</p>	<p>L'industria tecnologica è interessata dalle disposizioni quando importa sostanze e preparati contenenti biocidi (p. es. lubrorefrigeranti) per la produzione. Swissmem si oppone al nuovo obbligo di comunicazione. Così come proposto attualmente, l'onere per attuarlo è limitato (art. 61a) e si risolve utilizzando uno strumento esistente, ossia il registro dei prodotti chimici. Tuttavia, si può anticipare che il futuro annuncio degli impieghi potrebbe essere molto più oneroso per il settore tecnologico, quindi sarà accolto in modo particolarmente critico.</p>
<p>Swiss Medtech</p>	<p>Sovrapposizione di attività nell'annuncio dei principi attivi e della loro concentrazione. È opportuno evitare le ridondanze per non gravare le imprese di ulteriore lavoro.</p>
<p>Scienceindustries; CDS; Swissmem; USPV; ASF; Swiss Medtech</p>	<p>Art. 61a; cpv. 1</p> <p>Richiesta: «Chi immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale deve comunicare all'organo di notifica, al più tardi il 31 gennaio <u>30 giugno</u> di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono della persona soggetta all'obbligo di notifica; b. la quantità di biocidi immessa sul mercato; c. i principi attivi contenuti nei biocidi e la loro concentrazione; d. il tipo di prodotto ai sensi dell'allegato 10.» <p>Motivazione: le imprese interessate hanno bisogno di più tempo per estrarre i dati necessari dai loro sistemi. Considerando i giorni festivi a cavallo dell'anno e i giorni di ferie spesso fruiti in questo periodo, una scadenza così ravvicinata non è fattibile per motivi pratici. Gli elementi da fornire «principi attivi» e «concentrazione dei principi attivi» nonché «tipo di prodotto ai sensi dell'al-</p>

	legato 10» sono già contenuti nella decisione di omologazione dell'organo di notifica. Ripetere la comunicazione di questi dati da parte della persona soggetta all'obbligo di annuncio non comporta alcun valore aggiunto. Le informazioni possono essere ricavate dai dati di cui l'organo di notifica è già in possesso. Ciò consente di alleviare il lavoro amministrativo delle imprese e di ridurre le fonti di errore senza che sia messo a disposizione un minor numero di dati a chi ne necessita.
--	---

Art. 61a cpv. 2

Scienceindustries; CDS	<p>Richiesta: «I dati devono essere suddivisi secondo il prodotto, i prodotti sono identificati secondo il N. dell'omologazione federale di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b numero 6 o di cui al capoverso 3 lettera e, e-o secondo il nome commerciale.»</p> <p>Motivazione: la suddivisione dei dati secondo il numero di omologazione, in base al quale l'organo di notifica dispone già degli altri dati rilevanti, è sufficiente. Eventualmente si potrebbe rinunciare del tutto all'uso di un nome commerciale, in quanto ciò ridurrebbe la possibilità di errore (p. es. grafie differenti, refusi).</p>
---------------------------	---

Art. 61a cpv. 3

Scienceindustries; CDS	<p>Richiesta: «La notifica deve essere effettuata elettronicamente nel formato richiesto dall'organo di notifica. <u>Una forma alternativa di comunicazione deve essere precedentemente concordata con l'organo di notifica.</u>»</p> <p>Motivazione: già in passato il formato di notifica elettronico (RPC) ha posto spesso problemi all'organo di notifica nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza sui prodotti chimici. Le imprese soggette all'obbligo di annuncio non devono trovarsi nella situazione in cui non sono in grado di adempiere il loro obbligo di annuncio/comunicazione a causa dell'indisponibilità dei sistemi elettronici dell'organo di notifica. Occorre dunque prevedere che, in questi casi, le imprese possano adempiere anche diversamente i loro obblighi di annuncio d'intesa con l'organo di notifica, per esempio con la presentazione di una tabella di dati in un formato corrente che l'organo di notifica è in grado di elaborare.</p>
---------------------------	---

Art. 61a cpv. 4

USC; Scienceindustries, CDS; Swissmem; ASF; GalloSuisse	<p>«I dati raccolti possono essere pubblicati e notificati in forma anonimizzata.»</p> <p>USC: la pubblicazione dei dati è discutibile poiché non ne deriva alcun valore aggiunto.</p> <p>Scienceindustries: i dati annunciati dalle imprese devono servire a realizzare gli obiettivi di protezione secondo la strategia in materia di prodotti chimici della Confederazione e all'adempimento dell'Iv. pa. 19.475. Una pubblicazione non è necessaria a tale scopo. Approva la trasmissione dei dati in forma anonimizzata a condizione che ciò riguardi l'esecuzione da parte dei servizi autorizzati presso la Confederazione e delle autorità cantonali di esecuzione e il loro utilizzo da parte di ToxInfo, che serve direttamente a realizzare gli obiettivi di protezione. <u>È invece fundamentalmente contraria alla pubblicazione dei dati, in quanto il valore aggiunto dei soli dati, cioè senza contestualizzarne l'utilizzo e l'impatto, è minimo. Per contro c'è il rischio che vengano avanzate richieste avventate di riduzione delle quantità senza tenere</u></p>
--	--

	<u>conto delle conseguenze.</u>
Lignum	In merito all'articolo 61a capoverso 3 è fondamentale favorevole ai passaporti digitali per i prodotti o i materiali sulla base di moduli digitali armonizzati a livello europeo e di banche dati in rete, come confermato anche nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza 21.3196.

Art. 62g Disposizione transitoria

BE	Conformemente alla proposta riformulazione dell'articolo 61a capoverso 1, l'articolo 62g deve essere modificato come segue: <i>«Il titolare svizzero dell'omologazione o l'importatore, che immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale, deve...»</i>
USC; USPV; ASF; GalloSuisse	Chi immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale deve adempiere l'obbligo di notifica previsto all'articolo 61a per la prima volta il 31 gennaio 2025 per il 2024.
Scienceindustries; CDS; Swissmem; USPV; ASF; Swiss Medtech	Richiesta: Chi immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale deve adempiere l'obbligo di annuncio previsto all'articolo 61a per la prima volta il 31 gennaio 30 giugno 2025 per il 2024. Motivazione: cfr. parere sull'articolo 61a. Le imprese interessate hanno bisogno di più tempo per estrarre i dati necessari dai loro sistemi. Considerando i giorni festivi a cavallo dell'anno e i giorni di ferie spesso fruiti in questo periodo, una scadenza così ravvicinata non è fattibile per motivi pratici; persino gli uffici delle contribuzioni accordano di norma un periodo di almeno tre mesi, prorogabile in singoli casi.
SSIGA	Propone di stralciare l'articolo 62g poiché non ritiene necessaria una disposizione transitoria.

Altre ordinanze modificate

2. OPChim

In generale sul capitolo	
Chi	Cosa
OW, ZH; Greenpeace, Amis de la Nature, PUSCH, WWF; Chemsuisse; ASEP	Sono generalmente favorevoli alle modifiche proposte dell'OPChim.

Art. 14 cpv. 6

Chi	Cosa
AI	Rimarca che un periodo transitorio di sei anni per l'impiego di una denominazione chimica alternativa dal momento dell'annuncio o della notifica è eccessivo.

Art. 54 cpv. 1 lett. m

Chi	Cosa
ASIC	Accoglie con favore le modifiche proposte poiché descrivono la fattispecie con maggiore precisione. Il riferimento al calcestruzzo fresco è fondamentale.

Art. 75 cpv. 5^{bis}

Chi	Cosa
AG, BE, BL, BS, GE, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZG, ZH, Chemsuisse, CCA, ASEP; COM ABC; pvl; PSS; FRC, Greenpeace, Amis de la Nature, PUSCH, ASEP, WWF	Accolgono con favore il disciplinamento proposto secondo cui le autorità esecutive possono, ai fini di una verifica efficiente, prendere visione dell'intera composizione dei preparati.
ZG	Sottolinea che la protezione dei dati da parte dei Cantoni è garantita.
CDS	Ritiene che il «prendere visione della composizione dei preparati» da parte delle autorità esecutive (svizzere) costituisca una misura di controllo che va oltre il regime previsto dall'articolo 45 (2) del regolamento UE-CLP, tanto più che il controllo dell'UFI è già disciplinato dall'articolo 87 capoverso 2c OPChim.
ASEP	Chiede che alle organizzazioni aventi diritto a interporre ricorso sia concesso l'accesso su richiesta in singoli casi di interesse concreto, sia nel settore dei pesticidi che in quello dei biocidi. Se così non fosse, un'esecuzione opportuna e su larga scala sarebbe più difficile.

3. OEPChim

In generale sul capitolo	
Chi	Cosa
pvl	Approva che il quadro tariffario sia stato ampliato e, quindi, reso più flessibile.
Greenpeace Svizzera; PUSCH; WWF; ASEP Amis de la Nature	Accolgono con favore l'introduzione di emolumenti sufficienti a coprire i costi nell'OEPChim.
Scienceindustries; CDS; ASF	Ritengono decisamente troppo elevati e sproporzionati gli emolumenti per la proroga di un principio attivo e un tipo di prodotto, quindi auspicano che siano rivisti al ribasso.



III. Elenco dei destinatari

Hanno espresso un parere in merito al progetto posto in consultazione:

Kantone / Cantons / Cantoni

Abk. Abrév. Abbrev.	Stellungnehmende / Participants / Partecipanti
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau Conseil d'État du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
AI	Landamman und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden Landamman et Conseil d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Regierungsrat des Kantons Bern Conseil d'État du canton de Berne Consiglio di Stato del Cantone di Berna
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Conseil d'État du canton de Bâle-Ville Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Staatsrat des Kantons Freiburg Conseil d'Etat du Canton de Fribourg Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
GE	Regierungsrat des Kantons Genf Conseil d'Etat du Canton de Genève Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
GL	Regierungsrat des Kantons Glarus Conseil d'Etat du Canton de Glaris Consiglio di Stato del Cantone di Glarona
GR	Regierung des Kantons Graubünden Gouvernement du canton des Grisons Governo del Cantone dei Grigioni
JU	Regierung der Republik und des Kantons Jura Gouvernement de la République et Canton du Jura Governo della Repubblica e del Cantone del Giura
LU	Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern Direction des constructions, de l'environnement et de l'économie du canton de Lucerne Direzione delle costruzioni, dell'ambiente e dell'economia del Cantone di Lucerna

NE	Staatsrat der Republik und des Kantons Neuenburg Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Landamman des Regierungsrats des Kantons Nidwalden Landamman du Conseil d'État du canton de Nidwald Landamano del Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden Chef de la Division de l'économie du canton de Obwald Direttore del Dipartimento dell'economia del Cantone di Obvaldo
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
SH	Departement des Innern des Kantons Schaffhausen Division de l'intérieur du canton de Schaffhouse Dipartimento dell'interno del Cantone di Sciaffusa
SO	Amt für Umweltschutz des Kantons Solothurn Office pour la protection de l'environnement du canton de Soleure Ufficio per la protezione dell'ambiente del Cantone di Soletta
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz Conseil d'État du canton de Schwytz Consiglio di Stato del Cantone di Svitto
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau Conseil d'État du canton de Thurgovie Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia
TI	Regierungsrat des Kantons Tessin Conseil d'État du canton du Tessin Consiglio di Stato del Cantone Ticino
UR	Landamman und Regierungsrat des Kantons Uri Landaman et Conseil d'État du Canton d'Uri Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Uri
VD	Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'État du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
VS	Regierungsrat des Kantons Waadt Conseil d'Etat du Canton du Valais Consiglio di Stato del Cantone del Vallese
ZG	Baudirektion des Kantons Zug Direction des constructions du Canton de Zoug Direzione delle costruzioni del Cantone di Zugo
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich Conseil d'État du Canton de Zurich Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I VERDI Svizzera
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) Union patronale suisse (UPS) Unione svizzera degli imprenditori (USI) <i>RINUNCIA</i>
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires supplémentaires

Elenco di ulteriori destinatari

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
Aqua Suisse	Schweizerische Vereinigung von Firmen für Wasser- und Schwimmbadtechnik Fédération Suisse d'entreprises de technique des eaux et des piscines Federazione Svizzera delle ditte di idrotecnica e di tecnica delle piscine <i>RINUNCIA</i>
Chemsuisse	Kantonale Fachstellen für Chemikalien Services cantonaux des produits chimiques Servizi cantonali per i prodotti chimici
FiBL	Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL Schweiz Institut de recherche de l'agriculture biologique Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica
FRC	Fédération romande des consommateurs

FSKB ASGB ASIC	Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Association Suisse de l'industrie des Graviers et du Béton Associazione Svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo
GREENPEACE	Greenpeace Schweiz Greenpeace Suisse Greenpeace Svizzera
AIPL	Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz Association Intercantonale pour la Protection des Travailleurs Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori <i>RINUNCIA</i>
COM ABC COM ABC COM ABC	Die Eidgenössische Kommission für ABC Schutz La Commission fédérale pour la protection ABC La Commissione federale per la protezione NBC
KVU CCE CCA	Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz Conférence des chefs des services de la protection de l'environnement Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera
PharmaSuisse PharmaSuisse PharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti
PUSCH	Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch Fondation pour la pratique environnementale Pusch
Scienceindustries	Scienceindustries
SDV ASD ASD	Schweizerischer Drogistenverband Association suisse des droguistes Associazione svizzera dei droghieri
SKW CDS CDS	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband Association suisse des cosmétiques et des détergents Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti
SIA: SVU/ASEP	Schweizerischer Verband der Umweltfachleute - sia Fachverein Ass. Suisse des Professionnels de l'Environnement - société spécialisée sia Associazione Svizzera dei Professionisti dell'Ambiente - società specializzata sia sia (SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Société suisse des ingénieurs et des architectes Società svizzera degli ingegneri e degli architetti)
suissepro	Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Association faîtière des sociétés pour la protection de la santé et pour la sécurité au travail Associazione della società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro
SUVA	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni <i>RINUNCIA</i>
SVGW SSIGE SSIGA	Fachverband für Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorger Association professionnelle des distributeurs de gaz, d'eau et de chaleur à distance Società svizzera dell'industria dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento

Swissmem	Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
VKCS ACCS ACCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse Associazione dei chimici cantonali svizzeri
VSGP UMS USPV	Verband Schweizer Gemüseproduzenten Union maraîchère suisse Unione svizzera dei produttori di verdura
VSLF USVP USVP	Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie Union suisse de l'industrie des vernis et peintures Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture
VSS FSD FSD	Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer Fédération Suisse des Désinfestateurs Federazione Svizzera dei Disinfestatori
VSS-Lubes	Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie Association de l'industrie suisse des lubrifiants Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti
WWF	WWF Schweiz Stiftung für Natur und Umwelt WWF Suisse WWF Svizzera

Nicht in der Liste der Vernehmlassungsadressaten

Pas dans la liste des destinataires

Non nell'elenco dei destinatari

Eawag	Das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques
SOV FUS ASF	Schweizer Obstverband Fruit-Union Suisse Associazione Svizzera Frutta
Amis de la Nature	Naturfreunde Schweiz Amis de la Nature Suisse
Gallo Suisse	Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten Association des producteurs d'œufs suisses Associazione dei produttori di uova svizzeri
SGPV FSPC FSPC	Schweizerische Getreideproduzentenverband Fédération suisse des producteurs de céréales Federazione svizzera dei produttori di cereali
Swiss Medtech	Swiss Medtech
Lignum	Holzwirtschaft Schweiz Economie suisse du bois Economia svizzera del legno
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre